

CRITERI DI CALCOLO PER LE IMPRESE- 03 OTTOBRE 2019 ORE 06:00

## Contratti a tempo determinato: da quando è dovuto il contributo NASpI maggiorato?

*Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro in Torino*

L'INPS, con la circolare n. 121/2019, ha definito le modalità operative per l'esposizione all'interno del flusso UniEmens dell'incremento del contributo addizionale NASpI in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato. La legge di conversione del decreto Dignità ha fatto decorrere l'avvio della nuova disciplina dei rinnovi dei contratti a termine solo dal 1° novembre 2018. L'analisi delle indicazioni di prassi rivela, invece, un dettaglio operativo non trascurabile, al quale le aziende dovranno prestare molta attenzione. La maggiorazione del contributo NASpI andrà, infatti, versata per i rinnovi dei rapporti a termine effettuati dal 14 luglio 2018.

La [circolare INPS n. 121/2019](#) stabilisce le istruzioni per la gestione dell'incremento del **contributo addizionale NASpI** dovuto esclusivamente nelle ipotesi di **rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato**. A questo fine appare opportuno mettere in evidenza il periodo temporale a decorrere del quale trova applicazione la **maggiorazione** dello 0,50%.

Nello specifico occorre chiarire, attraverso l'analisi delle fonti normative di riferimento in vigore e della prassi amministrativa disponibile, se le aziende sono tenute ad incrementare il contributo addizionale NASpI a partire dal 14 luglio 2018 (entrata in vigore del Decreto Dignità) ovvero decorso il periodo transitorio (1° novembre 2018).

**Consulta il Dossier [Contratto a tempo determinato: come gestirlo?](#)**

### Contributo addizionale NASpI

La legge Fornero (art. 2 commi 25 e 28 della legge n. 92/2012) prevede che al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sia applicato un **contributo addizionale** a carico del datore di lavoro pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo addizionale non si applica:

- a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di **lavoratori assenti**;
- b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle **attività stagionali** (D.P.R. n. 1525/1963);
- c) agli **apprendisti**;
- d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La finalità della norma (e del contributo) sta nel creare un **disincentivo** alla stipula di contratti di lavoro non stabili.

Il contributo addizionale NASpI è oggetto di **restituzione**, successivamente al decorso del periodo di prova, se il datore di lavoro provvede alla **trasformazione del contratto** a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del